


ARA CALABRIA
FAI CISL CALABRIA - FLAI CGIL CALABRIA - UILA UIL CALABRIA

**CONTRATTO REGIONALE PER I DIPENDENTI DALLE
ORGANIZZAZIONI DEGLI ALLEVATORI, CONSORZI ED ENTI
ZOOTECNICI.**

01 GENNAIO 2023 - 31 DICEMBRE 2025



Costituzione delle parti

Il giorno 5 ottobre 2023, presso la sede regionale dell'Ara Calabria sita in Lamezia Terme (CZ).

Tra

Ara Calabria, rappresentata dal presidente Colucci Michele e dal Direttore Filomena Citraro.

e

La Fai CISL Calabria rappresentata da: Michele Sapia, Lucia Madia, Daniele Gualtieri, Antonio Pisani, Antonino Zema, Salvatore Marano;

La Flai CGIL Calabria rappresentata da: Caterina Vaiti, Battista Plati, Federica Pietramala, Giovambattista Nicoletti, Rinaldo Tedesco, Nicola Rodi.

La Uila UIL Calabria rappresentata da: Pasquale Barbalaco, Antonio De Gregorio, Massimo Comberiatì, Antonio Zavettieri, Simona Giorgio, Edoardo De Masi, Vito Giorgio, Maria De Luca, Antonino Merlino

si è sottoscritto il seguente contratto regionale di lavoro per i dipendenti dall'associazione Regionale Allevatori della Calabria.

Premessa


Il CCNL per i lavoratori dipendenti dell'organizzazione degli allevatori, consorzi ed enti Zootecnici attualmente in vigore, prevede all'art. 44, la contrattazione integrativa.

Considerata la necessità di accrescere l'importanza del settore Allevatorio regionale, si ritiene necessario avviare interventi per sviluppare nuove opportunità di welfare, e di tutela dei lavoratori interessati, e favorire ulteriori politiche regionali che assicurino risorse finanziarie per la continuità di quei servizi indispensabili quali i controlli funzionali, per l'assistenza tecnica specialistica alle aziende zootecniche con incrementando servizi aggiuntivi per la sicurezza alimentare e la valorizzazione delle produzioni dell'agroalimentare calabrese.

Le parti convengono la necessità di istituire un nuovo percorso contrattuale con contenuti economici e normativi coerenti con le linee guida stabilite dal CCNL vigente in materia.

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente contratto regionale, stipulato in base all'art. 44 del CCNL è da intendersi a tutti gli effetti, quale contrattazione di secondo livello, norma il comparto del personale dipendente dell'ara Calabria in applicazione dei trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge in vigore.



Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente contratto regionale è valido dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e/o durata, resta in vigore fino al suo rinnovo, sostituisce ogni accordo o intesa precedentemente sottoscritta, che cessa contestualmente di produrre effetto dal 1° gennaio 2023, e si applica al personale dell'Ara Calabria in forza alla data di sottoscrizione del contratto; per quanto concerne le modalità di rinnovo si demanda a quanto previsto dall'Art.44 del CCNL. Il presente contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza tramite PEC. La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all'altra le proposte per il rinnovo a mezzo PEC almeno 3 mesi prima dalla scadenza. Le trattative dovranno avere inizio entro il mese successivo l'invio delle proposte di rinnovo. In caso di mancata disdetta si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.


Art. 3 Premio per obiettivi-welfare

È istituito il premio per obiettivi secondo quanto stabilito dalle linee guida contenute nel CCNL vigente riguardanti la contrattazione territoriale. La definizione degli obiettivi e le modalità di erogazione dei premi e/o la loro conversione in welfare saranno definiti e concordate tra le parti firmatarie entro e non oltre il 1° trimestre di ogni anno.

Note: Esclusivamente per l'anno 2023, si conviene a favore dei lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente verbale di accordo, l'erogazione a titolo di "Una Tantum welfare", un importo pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in buoni carburante, che sarà riconosciuto ai dipendenti che non superano un numero di venti giorni di assenza su base annua (1° ottobre 2022-30 settembre 2023) per malattia, infortunio extra professionale o congedo straordinari. Per i dipendenti che superino i venti giorni di assenza su base annua, l'importo verrà proporzionalmente ridotto per ogni giorno di assenza. Sono esclusi i casi di ricovero e successivo periodo di convalescenza, cure specialistiche e oncologiche, patologie di particolare gravità, COVID-19, permessi per la legge 104, permessi sindacali, assemblee sindacali, maternità/paternità, permessi per donazione di sangue o midollo osseo, day hospital debitamente certificato.

Art. 4 Attività stagionali

Considerate le varie peculiarità del settore, visto il comma 2 dell'articolo 21 del Dlgs 81/2015, si condivide, qualora ci sia la necessità e tramite specifici momenti di confronto con le OO.SS firmatarie, di stabilire attività stagionali aggiuntive rispetto a quelle già previste dal D.P.R. n° 1525/1963.



Art. 5 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di norma distribuito in 5 giorni e non può superare le 38 ore, per come stabilito dal CCNL vigente. Le parti, di comune accordo, possono individuare eventuali figure professionali alle quali applicare una distribuzione diversa dell'orario di lavoro settimanale. All'orario di servizio si applica una mezz'ora di flessibilità da recuperare preferibilmente a fine giornata o con modalità che saranno concordate con i responsabili. L'orario di lavoro del personale addetto alle attività di gestione aziendale è organizzato su cinque giorni settimanali, (in caso di esigenze particolari e straordinarie l'attività potrà essere svolta in 6 giorni settimanali) ed è determinato sulla base dell'attività svolta nelle aziende zootecniche.

Maggiorazione orario di lavoro: è considerato orario notturno quello svolto dai controllori nella fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 06,00. Il lavoro notturno dei Tecnici di gestione aziendale è retribuito con una indennità oraria aggiuntiva lorda del 10%.

Nella distribuzione dell'orario di lavoro, di concerto con la R.S.A., si dovranno ricercare forme di flessibilità, tenendo presente le esigenze di fornire servizi adeguati agli allevatori e recuperare una maggiore produttività e qualificazione delle prestazioni lavorative.

Art. 6 Ferie e Fruizione permessi ordinari


La fruizione delle ferie è prevista a giornate intere. La fruizione dei Permessi per il TGA (Tecnico gestione aziendale) è possibile, oltre che a giornate intere, come previsto dall'articolo 22 del CCNL, anche per frazioni di minimo di quattro ore. I permessi devono essere richiesti con un preavviso di tre giorni. Per ragioni di urgenza, che devono essere comunicate al datore di lavoro, è consentito il godimento del permesso anche in deroga al preavviso minimo previsto. Come previsto dall'articolo 21 del CCNL, entro il mese di aprile di ciascun anno l'ARA Calabria provvederà a predisporre il piano delle ferie.

Art. 7 Formazione

Le parti, nel costante processo di miglioramento dei servizi resi, che si realizzi anche grazie all'aggiornamento professionale dei propri addetti, si impegnano a organizzare percorsi di formazione del personale, anche mediante il ricorso a piani formativi nazionali del sistema allevatori o con iniziative specifiche.

Art. 8 Ticket-restaurant

Si riconosce con decorrenza dal 01/11/2023, a tutti i dipendenti di ufficio e ai controllori zootecnici



che effettuano il rientro pomeridiano il ticket restaurant, che verrà pagato a mezzo buoni pasto elettronici del valore di € 8,00. Resta inteso che il ticket sarà riconosciuto in funzione degli effettivi giorni di presenza al lavoro. Saranno pertanto esclusi dai giorni di presenza effettivi le assenze per malattia, ricoveri ospedalieri, ferie, infortuni, maternità. Saranno considerati lavorativi invece i giorni di permesso sindacale.

Art. 9 Attività di informazione


Le parti condividono l'opportunità di avviare percorsi di sensibilizzazione e informazione tra il personale dipendente con aspetti legati ai temi della sicurezza sul lavoro e previdenza complementare.

Art. 10 Condizioni di miglior favore

Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali, o plurimi o da accordi precedenti, vengono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell'applicazione del contratto sia nelle parti economiche che normative.

Art. 11 Esclusività di stampa

Il presente contratto regionale, conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge e vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle parti firmatarie ed è stampata con il contributo dell'ARA Calabria.



The image shows four handwritten signatures on a document, arranged in two rows and two columns. Each signature is written in black ink on a white background. The top row contains two signatures, and the bottom row contains two signatures. The signatures are written in a cursive style. The first signature in the top row is 'Uele Sma', the second is 'C. P. ed'. The first signature in the bottom row is 'Uele Sma', the second is 'S. P. ed'.

